



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Studi



NOTA DI LETTURA

L'articolo 37 dello Statuto speciale e le norme di attuazione

Documento n. 7 - 2023

XVIII Legislatura

Maggio 2023

INDICE

| | |
|---|----|
| L'articolo 37 dello Statuto speciale e le relative norme di attuazione | 3 |
| Appendice normativa..... | 8 |
| Articolo 37 dello Statuto..... | 8 |
| D.P.R. 26-7-1965 n. 1074 Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria..... | 9 |
| D.Lgs. 3 novembre 2005, n. 241 | 12 |
| D.L. 8-4-2013 n. 35, art. 11..... | 13 |
| D.Dirett. 19 dicembre 2013..... | 15 |
| D.L. 19-6-2015 n. 78, art. 8 comma 13 decies | 18 |
| Mozioni Camera dei deputati - anno 2009..... | 19 |

L'articolo 37 dello Statuto speciale e le relative norme di attuazione

Il presente documento riprende in parte un estratto di quanto pubblicato nel dossier n. 21/2019 del Servizio Studi e dell'allora Ufficio Bilancio (che era ricompreso nell'ambito degli Studi) con un'appendice normativa per completare il quadro ad oggi vigente, in modo da fornire alla Commissione speciale per la revisione dello Statuto gli strumenti utili ad approfondire lo stato di attuazione dell'articolo 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana nell'ambito della propria attività.

L'articolo 37 dello Statuto stabilisce:

1. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

2. L'imposta, relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima”.

Questa disposizione non ha avuto concreta attuazione dall'approvazione della riforma tributaria del 1971. In anni più recenti, la Regione e lo Stato hanno raggiunto un accordo che si è concretizzato nell'approvazione della norma di attuazione dell'articolo 37 dello Statuto da parte del Consiglio dei ministri in data 21 ottobre 2005. **Il decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241 dispone che le spettanze fiscali relative al reddito prodotto dagli stabilimenti e impianti siti nella Regione, fino ad oggi percepite dallo Stato, siano ritrasferite alla Regione¹. Dispone, altresì che “Simmetricamente sono trasferite alla Regione competenze previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato”.**

Tuttavia, la stessa emanazione delle norme di attuazione dello Statuto adottate con d.lgs. 241/2005 non ha portato, a tutt'oggi, alla risoluzione delle questioni connesse alla integrale applicazione dell'articolo 37 dello Statuto.

¹ Nell'ambito del medesimo accordo si sono quantificate le spettanze dovute alla Regione - e incassate dallo Stato - in relazione alle imposte sulle assicurazioni Rc auto relative agli anni 2002-2004. La spettanza alla Regione siciliana delle suddette imposte è stata confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 306 del 2004, intervenuta di nuovo nell'annosa questione delle imposte relative ad attività svolte nella regione da aziende o soggetti con sede al di fuori del territorio regionale.

Si ricorda che il contenzioso finanziario fra lo Stato e la Regione siciliana concerne, per una parte, i crediti che la regione vanta per somme non corrisposte relativamente al gettito dei tributi erariali che le spettano. Il Protocollo d'intesa siglato il 10 maggio 2003 tra la Regione siciliana e lo Stato ha definito la reciproca situazione debitoria e creditoria a tutto il 31 dicembre 2001. L'Intesa è stata recepita dall' articolo 51, commi 1-bis e 1-ter del D.L. 269/2003 (convertito con modificazioni dalla Legge 326/2003). La somma concordata è stata di 672 milioni di euro, che lo Stato corrisponde alla regione mediante un limite di impegno quindicennale di importo pari a 65 milioni di euro a decorrere dal 2004.

Due essenzialmente le questioni applicative che andavano definite per dare attuazione alla nuova disciplina attuativa dell'articolo 37:

1) **il criterio da utilizzare per il calcolo della IRES da attribuire alla Regione** sulla base delle quote di reddito afferenti agli impianti localizzati nel territorio; e le funzioni da trasferire alla Regione in relazione al principio di simmetria contemplato dal d.lgs. 241/2005. In ordine ai criteri per il calcolo della quota di IRES da attribuire alla Regione, **si è addivenuti ad un criterio condiviso, individuandolo in quello contenuto nell'articolo 3 c. 1 della legge 289/2002 relativo alla regionalizzazione della base imponibile IRAP.**

2) Invece, presenta maggiori problemi interpretativi la questione relativa alla **individuazione delle funzioni da trasferire alla Regione simmetricamente rispetto alle nuove risorse.**

Da parte statale, la simmetria è stata interpretata nel senso di una contemporaneità tra l'attribuzione di nuove risorse e il trasferimento alla Regione Siciliana di nuove funzioni di spettanza regionale ancora esercitate dallo Stato. Un processo da intendersi, per lo Stato, senza oneri aggiuntivi a carico della propria finanza.

Sul punto **la Corte Costituzionale con la sentenza n.145/2008**, è intervenuta fornendo una interpretazione del criterio della **simmetria** che *riguarda solo la specifica ipotesi di trasferimento, dallo Stato alla Regione, delle funzioni di riscossione delle imposte in conseguenza della devoluzione di «quote di competenza fiscale dello Stato» e non, come sostiene la Regione, l'ipotesi del trasferimento di funzioni diverse da quelle di riscossione.*

Secondo la Corte, infatti, l'articolo 1 del d.lgs. n. 241 del 2005, nel dare attuazione all'articolo 37 dello statuto, si limita a disporre che, con riferimento all'imposta relativa alle quote del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti siti nel territorio della Regione di imprese industriali e commerciali aventi la sede centrale fuori da tale territorio, «sono trasferite alla Regione» – «simmetricamente» al trasferimento del gettito di tale imposta – anche le «competenze previste dallo Statuto sino ad ora esercitate dallo Stato» e, **cioè, esclusivamente le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta.**”

Una posizione, quella della Corte, che risolve dunque il problema della interpretazione della disposizione riconducendo, in maniera univoca, la nozione della simmetria rispetto al conferimento delle risorse alle sole funzioni connesse alla riscossione di quei tributi conferiti. Un'interpretazione giudicata da una parte della dottrina favorevole alla Regione ma sostanzialmente disconosciuta dallo Stato.

Neppure la pronunzia in parola, quindi, è servita a risolvere il problema della concreta portata da attribuire al criterio della simmetria richiamato dalle predette norme di attuazione.

Sul punto, la Camera dei Deputati nella seduta 134 del 17 febbraio 2009 ha approvato molteplici mozioni volte ad impegnare il Governo a dare applicazione, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 145 del 2008, alle predette norme del 2005 di attuazione dell'articolo 37 dello Statuto speciale.

Successivamente, sul tema dell'attuazione dell'articolo 37 dello Statuto speciale è finalmente intervenuto l'articolo 11 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 che sembra porsi alla stregua di un regime transitorio di regolazione della materia in attesa della compiuta definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.

In particolare, la disposizione in parola ha quantificato in 49 milioni di euro per il 2013, in 50,2 milioni di euro per il 2014 e in 52,8 milioni di euro per il 2015, il maggior gettito da attribuire alla Regione Siciliana in attuazione della norma statutaria in parola. Invero, coerentemente con la pretesa neutralità finanziaria per il bilancio statale che dovrebbe caratterizzare l'applicazione delle norme di attuazione del 2005, la copertura finanziaria dei predetti stanziamenti per il triennio 2013-2015 venne posta a carico di risorse già destinate, ad altro titolo, alla Regione per il corrispondente periodo, ossia mediante la riduzione delle assegnazioni già disposte in favore della Sicilia in attuazione dell'articolo 38 dello Statuto e dell'articolo 61, comma 2, del D.lgs. n. 112 del 1998 per l'edilizia agevolata (comma 3 dell'articolo 11 del D.L. n. 35 del 2013).

Il 19 dicembre 2013 è stato adottato, con le modalità previste dalle norme di attuazione del 2005, ossia d'intesa con l'Assessorato dell'Economia della Regione, il Decreto del direttore generale delle finanze relativo alle *“Modalità applicative per l'attribuzione alla Regione siciliana delle spettanze riconosciute dall'articolo 37 dello Statuto”*.

Si è trattato, anche in questo caso, di un regime transitorio, posto che il medesimo decreto ha previsto che l'efficacia delle disposizioni da questi recate decorresse dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013 e fino al gennaio 2016. Da tale ultima data, la loro efficacia è stata subordinata, anche in questo caso, al completamento delle procedure relative alla ridefinizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione. Da questo momento in poi non sono stati effettuati quindi altri trasferimenti alla Regione.

Nel merito, quanto ai criteri di calcolo della quota spettante alla Regione, l'articolo 1 del citato decreto dirigenziale ha previsto che *“In attuazione dell'art. 37 dello statuto della Regione siciliana e dell'articolo unico del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, spetta alla Regione siciliana una quota dell'imposta dovuta sul reddito delle società, aventi domicilio fiscale fuori dal territorio della regione, ma che in esso possiedono stabilimenti ed impianti, da determinarsi in misura corrispondente al rapporto tra i redditi imputabili, secondo i criteri individuati dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'attività d'impresa esercitata all'interno del territorio della Regione siciliana ed a quella esercitata sul territorio dello Stato italiano. Nel caso di persone fisiche esercenti attività d'impresa, la quota dell'imposta dovuta sul reddito spettante alla Regione siciliana è determinata in misura corrispondente al rapporto tra il reddito d'impresa imputabile al territorio della predetta regione, secondo i criteri di cui al precedente periodo, ed il reddito complessivo”*. Si tratta delle medesime modalità applicativa della base regionale dell'IRAP.

Per le imposte spettanti alla Regione, i soggetti obbligati versano l'imposta direttamente alla Regione sulla base di appositi codici tributo che sono stati attribuiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2014 (articolo 1, comma 2).

Da ultimo, il predetto decreto dirigenziale stabilisce che, nelle more della definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, la disciplina da questi recata non si applichi nel caso in cui il reddito retribuito dall'attività di impresa risulti imputabile anche a qualcuna delle altre Regioni a statuto speciale o qualora enti o società che concorrono alla tassazione di gruppo abbiano il domicilio fiscale in qualcuna delle predette Regioni (articoli 1, comma 3 e 2 comma 4).

Da ultimo, il D.L. 19-6-2015 n. 78, art. 8, comma 13 *decies*, è intervenuto sulla modalità di copertura per il bilancio dello Stato dell'attuazione dell'articolo 11 predetto per gli anni 2014 e 2015 attraverso l'attribuzione diretta alla Regione delle somme di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 citato.

Successivamente al 2016, non risulta che diversi accordi finanziari sottoscritti dallo Stato e dalla Regione Siciliana abbiano provveduto a definire, a regime, l'attuazione dell'articolo 37 dello Statuto speciale, secondo quanto previsto, invece, dalle precedenti disposizioni.

Si rammenta, però, che l'Accordo quadro del 20 luglio 2020 aveva previsto, al punto 9, che entro il 31 ottobre 2020 si dovesse procedere alla revisione bilaterale delle norme di

attuazione in materia finanziaria della Regione siciliana. Allo stesso modo, l'Accordo Stato-Regione del 16 dicembre 2021, al punto 7, prevedeva che lo Stato e la Regione confermavano l'impegno alla revisione delle predette norme finanziarie entro il 30 giugno 2022, con effetti a partire dal 2023.

Da ultimo, preme segnalare come lo “schema di nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria” approvato con la delibera di Giunta n. 197 del 15 maggio 2018, **rimasto privo di seguito, all'articolo 4, lettera g) contemplasse tra le entrate spettanti alla Regione siciliana “la quota dell'IRES relativa al reddito prodotto nell'ambito del territorio regionale dalla persone giuridiche aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale ma che in esso hanno stabilimenti, impianti e attività imprenditoriali o che spostano la sede legale nel territorio regionale” in attuazione della previsione statutaria di cui all'articolo 37.**

Invece, sono intervenute le norme di attuazione di cui al decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251 che hanno modificato l'ordinamento finanziario della regione (D.P.R. 1074/1965). Secondo quanto disposto ora dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 1074/1965, a decorrere dal 2018 sono attribuiti alla regione i **7/10 dell'IRPEF** afferente al territorio regionale, compresa quella affluita ad uffici situati fuori del territorio regionale.

Inoltre, l'Accordo Stato-Regione del 12 luglio 2017 e il decreto legislativo 25 gennaio 2018, n. 16 hanno determinato la compartecipazione della Regione all'IVA nella misura dei **3,64 decimi** del gettito dell'IVA afferente al territorio regionale stabilendo che le spettanze regionali, **come per la compartecipazione all'IRPEF, sono calcolate sulla base del maturato (in luogo del riscosso).**

Appendice normativa

Articolo 37 dello Statuto

1. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

2. L'imposta, relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

D.P.R. 26-7-1965 n. 1074 Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria.

1. La Regione siciliana provvede al suo fabbisogno finanziario:

- a) mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di sua competenza;
- b) mediante le entrate tributarie ad essa spettanti.

2. Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione Siciliana (2), spettano alla Regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate:

a) i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74 decimi per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito regionale compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione; la quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione è convenzionalmente costituita:

1) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

3) dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

a-bis) i 3,64 decimi a decorrere dall'anno 2017 del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente l'ambito regionale, determinata applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile (3);

b) i dieci decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime (4).

Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto (5) competono allo Stato le entrate derivanti:

a) dalle imposte di produzione;

b) dal monopolio dei tabacchi;

c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.

Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del presente decreto.

Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa con la Regione, sono determinate le modalità attuative del primo comma per quanto riguarda l'attribuzione a titolo di acconto e successivo conguaglio della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (6) (7).

(2) Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

(3) Lettera inserita dall'art. unico, comma 1, D.Lgs. 25 gennaio 2018, n. 16.

(4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 251. Vedi, anche, l'art. 52, comma 6, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(5) Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

(6) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 251 e, successivamente, così modificato dall'art. unico, comma 1, D.Lgs. 25 gennaio 2018, n. 16.

(7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il D.M. 28 settembre 2017 e, per l'imposta sul valore aggiunto, il D.M. 25 gennaio 2019.

3. Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche quelle accessorie costituite dagli interessi di mora e dalle soprattasse, nonché quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali.

4. Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione.

5. Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione, purché impiegati nell'ambito del territorio regionale.

Il gettito dei proventi doganali, di cui alla annessa tabella D), è di spettanza della Regione.

Il Presidente della Regione è previamente consultato dal Governo della Repubblica, per quanto interessa la Regione, in ordine alla determinazione dei limiti massimi delle tariffe doganali.

Salvo in ogni caso il disposto dell'art. 21, ultimo comma, dello Statuto (8), è consentito derogare all'obbligo di tale consultazione solo nei casi in cui il Governo dello Stato debba provvedere mediante decreto-legge.

(8) Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

6. Salvo quanto la Regione disponga nell'esercizio e nei limiti della competenza legislativa ad essa spettante, le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano anche nel territorio della Regione.

Nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato la Regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale.

7. In attuazione dell'art. 37 dello Statuto (9), per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto è comunicato agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti, agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo. Il Ministro per le finanze risolve i contrasti tra uffici per il riparto del reddito d'intesa con l'assessore regionale delle finanze.

[Spettano, altresì, alla Regione i tributi sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al comma precedente, che sono addetti agli stabilimenti situati nel suo territorio] (10).

La determinazione di quota prevista dal primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività degli stabilimenti e impianti situati fuori della Regione, è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alle attività della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.

(9) Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

(10) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 251.

(commento di giurisprudenza)

8. Per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla Regione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto (11), essa si avvale, fino a quando non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici dell'Amministrazione statale. L'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale continuano ad essere regolati dalle norme statali.

Le piante organiche degli uffici finanziari, di cui la Regione si avvale, sono stabilite dallo Stato, d'intesa con la Regione.

Alla esazione delle entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette riscuotibili mediante ruoli, si provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione delle entrate di natura diversa da quella suindicata, la Regione può provvedere direttamente o mediante concessioni.

(11) Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

9. La Regione rimborserà allo Stato le spese relative ai servizi ed al personale di cui si avvale a norma dell'articolo precedente, in proporzione all'ammontare delle entrate tributarie di sua spettanza.

10. Con successive norme di attuazione saranno istituite in Sicilia, per gli affari concernenti la Regione, sezioni degli organi giurisdizionali tributari centrali.

11. Il presente decreto entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione.

Da tale data cessa di avere effetto l'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.

Resta fermo il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, relativo alle operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione siciliana (12).

D.Lgs. 3 novembre 2005, n. 241

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 2005, n. 275.

⁽²⁾ Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'*art. 37, R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con il *regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455*, convertito dalla *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2*, ed in particolare l'articolo 37;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074*;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per lo sviluppo e la coesione territoriale, per le pari opportunità e della difesa;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. 1. In base all'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, le relative quote di competenza fiscale dello Stato sono trasferite alla Regione. Simmetricamente sono trasferite alla Regione competenze previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità applicative ⁽³⁾.

⁽³⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.Dirett. 19 dicembre 2013*.

D.L. 8-4-2013 n. 35, art. 11

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 2013, n. 82.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 giugno 2013, n. 64.

(3) Vedi, anche, il Decreto 15 luglio 2014 e l' art. 52, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

Art. 11 *Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte e della Regione Sardegna nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione* ⁽⁷⁸⁾

1. In attuazione dello statuto della Regione Siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, è **attribuito alla Regione Siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno dello stesso. Per l'anno 2013, l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183.**

2. In relazione alle imposte sui redditi di cui al comma 1 spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito è assicurato, **a decorrere dall'anno 2014, secondo le modalità applicative previste dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241**, da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'economia della Regione Siciliana.

3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo per le annualità 2013-2015, per euro 49.000.000 per l'anno 2013, euro 50.200.000 per l'anno 2014 ed euro 52.800.000 per l'anno 2015, si provvede:

a) per 3 milioni di euro per il 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il 2014 e 32,8 per il 2015, mediante le risorse statali spettanti alla Regione Siciliana relative alle annualità dell'edilizia agevolata di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come individuate nel Piano di rientro sul quale è stata sancita intesa nella seduta del 18 ottobre 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che sono conseguentemente ridotte di pari importi;

c) per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

d) per 10 milioni di euro per il 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. A decorrere dall'anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato, con le modalità previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455. Dal 1° gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e del decreto dirigenziale di cui al comma 2 è subordinata al completamento delle procedure di cui al periodo precedente. ⁽⁷⁹⁾

5-bis. Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di dare piena applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti

finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze concorda, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, con la Regione Sardegna, con le procedure di cui all'*articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, le modifiche da apportare al patto di stabilità interno per la Regione Sardegna. ⁽⁸⁰⁾

6. Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, la Regione Piemonte predispose un piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovrà individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui all'*articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e successive modificazioni. ⁽⁷⁹⁾

7. Per il finanziamento del piano di cui al comma precedente, la Regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla *delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011* (pubblicata nella G.U. n. 80 del 7 aprile 2011), nel limite massimo di 150 milioni di euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse disponibili.

8. Al fine di garantire una sufficiente liquidità per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma 3 dell'*articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, dopo le parole: "compartecipazione ai tributi erariali" sono inserite le seguenti parole: "o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue, con priorità per il finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali." ^{(79) (82)}

8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime. ⁽⁸¹⁾

⁽⁷⁸⁾ Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64*.

⁽⁷⁹⁾ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64*.

⁽⁸⁰⁾ Comma inserito dalla *legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64*.

⁽⁸¹⁾ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64*.

⁽⁸²⁾ La *Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo - 13 maggio 2015, n. 77* (Gazz. Uff. 20 maggio 2015, n. 20, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, promosse in riferimento agli artt. 2, lettera a), 3, lettera f), 4, 12, 48-bis e 50 della *legge costituzionale n. 4 del 1948*, alla *legge n. 690 del 1981*, nonché in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. e ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, quest'ultimo desunto dagli artt. 5 e 120 Cost.; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, promosse in riferimento agli artt. 36 e 43 del *regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455*, e all'art. 2 del *D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074*.

D.Dirett. 19 dicembre 2013

Modalità applicative per l'attribuzione alla Regione Siciliana delle spettanze riconosciute dall'articolo 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante l'approvazione dello Statuto. ⁽²⁾

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante l'approvazione dello statuto della Regione siciliana;

Visto, in particolare, l'art. 37, primo comma, del citato regio decreto legislativo n. 455 del 1946 il quale prevede che per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori del territorio regionale ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi, e che, a norma del secondo comma dello stesso art. 37, l'imposta relativa a detta quota compete alla regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della stessa;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, recante norme di attuazione dell'art. 37 dello statuto speciale della Regione siciliana, il quale prevede, al comma 1, il trasferimento delle quote di competenza fiscale dello Stato alla regione ed il simmetrico trasferimento alla regione di competenze previste dallo statuto fino ad ora esercitate dallo Stato;

Visto il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 241 del 2005, il quale rinvia la definizione delle modalità applicative ad un decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze della Regione siciliana;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che, in attuazione dell'art. 37 dello statuto speciale della Regione siciliana e del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, al comma 1, dispone l'assegnazione alla regione, per l'anno 2013, di un importo di euro 49.000.000 ed al comma 2, prevede che, a decorrere dall'anno 2014, il relativo gettito è assicurato alla regione secondo le modalità applicative previste dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 2005, da emanare, d'intesa con l'assessorato regionale dell'economia della Regione siciliana;

Visto il comma 5, primo periodo, del citato art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2013, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato nel territorio regionale;

Visto il comma 5, secondo periodo, del citato art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2013, il quale dispone che dal 1° gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni dello stesso art. 11, commi da 1 a 4, e del presente decreto dirigenziale è subordinata al completamento delle procedure di ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato;

Visto il parere del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato reso con nota prot. n. 104981 del 18 dicembre 2013;

Vista l'intesa dell'assessorato dell'economia della Regione siciliana espressa con nota prot. n. 5829 del 29 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1. Determinazione delle imposte sui redditi spettanti alla Regione siciliana nel caso di imprese multimpianto

1. In attuazione dell'art. 37 dello statuto della Regione siciliana e dell'articolo unico del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, spetta alla Regione siciliana una quota dell'imposta dovuta sul reddito delle società, aventi domicilio fiscale fuori dal territorio della regione, ma che in esso possiedono stabilimenti ed impianti, da determinarsi in misura corrispondente al rapporto tra i redditi imputabili, secondo i criteri individuati dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446, all'attività d'impresa esercitata all'interno del territorio della Regione siciliana ed a quella esercitata sul territorio dello Stato italiano. Nel caso di persone fisiche esercenti attività d'impresa, la quota dell'imposta dovuta sul reddito spettante alla Regione siciliana è determinata in misura corrispondente al rapporto tra il reddito d'impresa imputabile al territorio della predetta regione, secondo i criteri di cui al precedente periodo, ed il reddito complessivo.

2. I soggetti obbligati di cui al comma 1 liquidano e versano l'imposta spettante alla Regione siciliana con le stesse modalità ed entro i medesimi termini previsti per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono stabiliti appositi codici tributo.

3. Nelle more della ridefinizione dei rapporti finanziari fra Stato e Regione siciliana, le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui il reddito ritraibile dall'attività d'impresa esercitata, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, risulta imputabile anche alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e province autonome di Trento e di Bolzano.

4. I rimborsi e le compensazioni relativi alle imposte sui redditi versate dai contribuenti individuati dal presente decreto sono ripartiti tra lo Stato e la Regione siciliana secondo gli stessi criteri previsti al comma 1 per l'attribuzione delle suddette imposte.

Art. 2. Determinazione della quota dell'imposta sui redditi delle società - IRES spettante alla Regione siciliana in caso di adesione al consolidato fiscale

1. In caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla Regione siciliana spetta una quota dell'imposta dovuta dalla consolidante corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo netto relativo a tutte le società ed enti residenti nel territorio regionale ed il reddito complessivo netto relativo a tutte le società ed enti aderenti allo stesso consolidato. Se il risultato del rapporto è pari o superiore ad uno, l'intera imposta spetta alla Regione siciliana.

2. Ai fini del computo della quota di imposta spettante alla Regione siciliana si considerano i redditi al lordo delle rettifiche di consolidamento operate nell'apposito modello di dichiarazione dei redditi del consolidato previsto dall'art. 9 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004.

3. I soggetti obbligati liquidano e versano l'imposta spettante alla Regione siciliana con le stesse modalità ed entro i medesimi termini previsti per l'imposta sui redditi delle società. Con lo stesso provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, sono stabiliti appositi codici tributo.

4. Nelle more della ridefinizione dei rapporti finanziari fra Stato e Regione siciliana, le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui le società e gli enti che hanno optato per la tassazione di gruppo, ai sensi dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abbiano domicilio fiscale nelle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. I rimborsi e le compensazioni relativi all'imposta sui redditi delle società versata dalla consolidante sono ripartiti tra lo Stato e la Regione siciliana secondo gli stessi criteri previsti ai commi precedenti per l'attribuzione della suddetta imposta.

Art. 3. Adempimenti dei contribuenti

1. In sede di autoliquidazione le quote d'imposta di competenza dello Stato e della Regione siciliana sono determinate tenendo conto della corretta imputazione, in base alla propria natura erariale o regionale, dei crediti d'imposta concessi alle imprese nonché delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni. Tale criterio si applica anche alle eccedenze d'imposta acquisite dal dichiarante ai sensi dell'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in sede di autoliquidazione. Nel primo periodo di imposta di applicazione del presente decreto, la determinazione della quota delle imposte sui redditi spettanti alla Regione siciliana ai sensi degli articoli 1 e 2, è effettuata dopo aver computato in diminuzione dell'imposta dovuta le eccedenze ed i crediti di imposta maturati nel periodo di imposta antecedente a quello da cui ha effetto il presente decreto.

Art. 4. Efficacia

1. L'efficacia delle disposizioni del presente decreto decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

2. Dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'*art. 11, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, l'efficacia delle disposizioni del presente decreto è subordinata al completamento delle procedure relative alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.L. 19-6-2015 n. 78, art. 8 comma 13 decies

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.

Art. 8. *Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali*

13-decies. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni dell' *articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, **per le annualità 2014 e 2015** l'assegnazione della quota dell'imposta dovuta ai sensi dell' *articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455*, convertito dalla *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2*, è effettuata, fermo restando quanto disposto dal comma 13-undecies del presente articolo, **mediante attribuzione diretta alla Regione, da parte della struttura di gestione** individuata dal regolamento di cui al *decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183*, nell'importo indicato, al fine della copertura per il bilancio dello Stato, dal comma 3 del citato articolo 11, al netto delle somme attribuite alla Regione siciliana con le modalità stabilite dal *decreto del direttore generale delle finanze 19 dicembre 2013*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 24 dicembre 2013. Per l'anno 2014, l'attribuzione avviene utilizzando le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia Entrate - fondi di bilancio". ⁽⁴⁷⁾

Mozioni Camera dei deputati – anno 2009

Allegato A

Seduta n. 134 di martedì 17 febbraio 2009

MOZIONI LA LOGGIA ED ALTRI N. 1-00061,
CAPODICASA ED ALTRI N. 1-00114, ROMANO ED ALTRI
N. 1-00115 E MESSINA ED ALTRI N. 1-00116
IN MATERIA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE
SICILIA AL GETTITO D'IMPOSTA SU REDDITI PRODOTTI
NEL PROPRIO TERRITORIO

Mozioni

La Camera, premesso che:

con decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di

competenze», emanato, viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dell'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, si dà finalmente attuazione all'articolo 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana, che recita testualmente: «Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota di reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima»; lo Statuto siciliano è stato approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, ed è stato convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

con sentenza della Corte costituzionale n. 145 del 2008 è stato chiarito, tra l'altro, con riferimento al comma 661 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che con il «criterio di simmetria», in caso di trasferimento dallo Stato alla Regione del gettito di imposta, sono trasferite «simmetricamente» solo le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta. «Infatti, l'articolo 1 del decreto legislativo n. 241 del 2005, nel dare attuazione all'articolo 37 dello Statuto, si limita a disporre che, con riferimento all'imposta relativa alle quote del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti siti nel territorio della Regione siciliana di imprese industriali e commerciali aventi la sede centrale fuori da tale territorio, "sono trasferite alla Regione", "simmetricamente" al trasferimento del gettito di tale imposta, anche le

"competenze" previste dallo Statuto sino ad ora esercitate dallo Stato, e, cioè esclusivamente le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta»; a distanza di tre anni dall'emanazione del predetto decreto legislativo non ne è stata data attuazione pratica, in quanto non è stato emanato il decreto dirigenziale del ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze della Regione siciliana, deve determinare le modalità applicative del provvedimento, come espressamente indicato nel comma 2 dell'articolo medesimo,

impegna il Governo

a procedere, in tempi brevi, alla definizione delle modalità applicative in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 241 del 2005, che rappresenta il soddisfacimento di un diritto della Regione siciliana, che per troppo tempo è stato disatteso, in conformità alla più recente giurisprudenza costituzionale e in coerenza con i principi del federalismo fiscale.

(1-00061) (*Nuova formulazione*) «La Loggia, Brugger, Commercio, Catanoso, Cristaldi, Fallica, Vincenzo Antonio, Fontana, Garofalo, Germanà, Giammanco, Gibiino, Giudice, Grimaldi, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Lo Monte, Lo Presti, Marinello, Antonio Martino, Milo, Minardo, Misuraca, Moles, Pagano, Palumbo, Pianetta, Sardelli, Scalia, Scapagnini, Stagno D'Alcontres, Torrisi, Ventucci, Gioacchino Alfano, Belcastro, Bernini, Bovicelli, Boniver, Calderisi, Castiello, Cicu, Corsaro, D'Ippolito Vitale, De Camillis, Dell'Elce, Di Caterina, Distaso, Di Virgilio, Dima, Faenzi, Formichella, Antonino Foti, Franzoso, Frassinetti, Fucci, Gottardo, Labocchetta, Laffranco, Lamorte, Landolfi, Lisi, Lorenzin, Marsilio, Mazzocchi, Mistrello Destro, Moffa, Mottola, Mussolini, Nastri, Nicolucci, Nizzi, Nola, Paniz, Pelino, Pescante, Picchi, Mariarosaria Rossi, Rosso, Santelli, Savino, Sbai, Scandroglio, Scelli, Sisto».

La Camera, premesso che:

con decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze», emanato, viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dell'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, si dà finalmente attuazione all'articolo 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana, che recita testualmente: «Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota di reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima»;

lo Statuto siciliano è stato approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, ed è stato convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

con sentenza della Corte costituzionale n. 145 del 2008 è stato chiarito, tra l'altro, con riferimento al comma 661 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che con il «criterio di simmetria», in caso di trasferimento dallo Stato alla Regione del gettito di imposta, sono trasferite «simmetricamente» solo le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta. «Infatti, l'articolo 1 del decreto legislativo n. 241 del 2005, nel dare attuazione all'articolo 37 dello Statuto, si limita a disporre che, con riferimento all'imposta relativa alle quote del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti siti nel territorio della Regione siciliana di imprese industriali e commerciali aventi la sede centrale fuori da tale territorio, "sono trasferite alla Regione", "simmetricamente" al trasferimento del gettito di tale imposta, anche le "competenze" previste dallo Statuto sino ad ora esercitate dallo Stato, e, cioè esclusivamente le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta»;

a distanza di tre anni dall'emanazione del predetto decreto legislativo non ne è stata data attuazione pratica, in quanto non è stato emanato il decreto dirigenziale del ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze della Regione siciliana, deve determinare le modalità applicative del provvedimento, come espressamente indicato nel comma 2 dell'articolo medesimo,

impegna il Governo

a procedere, in tempi brevi, alla definizione delle modalità applicative in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 241 del 2005, che rappresenta il soddisfacimento di un diritto della Regione siciliana, che per troppo tempo è stato disatteso, in conformità alla più recente giurisprudenza costituzionale e in coerenza con i principi del federalismo fiscale con particolare riferimento a quelli cui al disegno di legge n. 2105 già approvato dal Senato della Repubblica all'esame delle Commissioni V e VI della Camera dei deputati».

(1-00061) (*Nuova formulazione nel testo modificato*) «La Loggia, Brugger, Commercio, Catanoso, Cristaldi, Fallica, Vincenzo Antonio Fontana, Garofalo, Germanà, Giammanco, Gibiino, Giudice, Grimaldi, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Lo Monte, Lo Presti, Marinello, Antonio Martino, Milo, Minardo, Misuraca, Moles, Pagano, Palumbo, Pianetta, Sardelli, Scalia, Scapagnini, Stagno D'Alcontres, Torrisi, Ventucci, Gioacchino Alfano, Belcastro, Bernini Bovicelli, Boniver, Calderisi, Castiello, Cicu, Corsaro, D'Ippolito Vitale, De Camillis, Dell'Elce, Di Caterina, Distaso, Di Virgilio, Dima, Faenzi, Formichella, Antonino Foti, Franzoso, Frassinetti, Fucci, Gottardo, Labocchetta, Laffranco, Lamorte, Landolfi, Lisi, Lorenzin, Marsilio, Mazzocchi, Mistrello Destro, Moffa, Mottola, Mussolini, Nastri, Nicolucci, Nizzi, Nola, Paniz, Pelino, Pescante, Picchi, Mariarosaria Rossi, Rosso, Santelli, Savino, Sbai, Scandroglio, Scelli, Sisto».

La Camera, premesso che:

l'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana dispone che: «Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima»;

il decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241 («Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze») ha stabilito che: «In base all'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, le relative quote di competenza fiscale dello Stato sono trasferite alla Regione. Simmetricamente sono trasferite alla Regione competenze previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato», e che: «Con decreto dirigenziale del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità applicative»;

la Corte costituzionale, con sentenza 16 maggio 2008, n. 145, nel giudizio di legittimità costituzionale relativo all'articolo 1, comma 661, della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), nel giudicare infondata la questione sollevata dalla Regione siciliana, chiarisce tuttavia che le «competenze previste dallo Statuto sino ad ora esercitate dallo Stato» da trasferire «simmetricamente» alla Regione siciliana, quale condizione per la piena attuazione dell'articolo 37 dello Statuto, come previsto dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, siano da intendersi esclusivamente «le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta» e non altre competenze relative ad altre materie;

l'interpretazione contenuta nella citata sentenza, sia pure incidentalmente, fa giustizia di un tentativo perpetrato attraverso l'articolo 1 del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, volto ad annullare, attraverso una sorta di partita di giro, un diritto della Regione siciliana sancito dallo Statuto e più volte riconosciuto con sentenze della Corte costituzionale;

la conseguente controversia in merito all'interpretazione della disposizione contenuta nel citato decreto legislativo è stata la causa del ritardo nel dare piena attuazione all'articolo 37 dello Statuto; è necessario, pertanto, procedere alla definizione delle

modalità applicative del citato decreto legislativo, mediante l'emanazione del decreto dirigenziale del ministero dell'economia e delle finanze ivi previsto,

impegna il Governo

a completare, in tempi brevi, la definizione delle modalità applicative in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241.

(1-00114) «Capodicasa, Berretta, Burtone, Cardinale, Enzo Carra, Causi, D'Antoni, Genovese, Levi, Pierdomenico Martino, Antonino Russo, Samperi, Siragusa».

La Camera, premesso che:

l'articolo 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dispone che l'accertamento dei redditi per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione ma che in essa hanno stabilimenti e impianti, deve essere determinato in modo da evidenziare la quota di reddito da attribuire agli stabilimenti e impianti medesimi e l'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della stessa;

la procedura di riparto dei redditi è indicata dall'articolo 7 delle norme di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che dispone che: «per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto è comunicato agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti, agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo (...) Spettano, altresì, alla Regione i tributi sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al comma precedente, che sono addetti agli stabilimenti situati nel suo territorio»;

scopo di tali interventi normativi è quello di garantire che alla Regione siciliana non venga sottratta la quota di imposta derivante da redditi prodotti all'interno della Regione medesima;

l'articolo 1 del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, in attuazione dell'articolo 37 dello Statuto, prevede che le quote di competenza fiscale dello Stato siano trasferite alla Regione simmetricamente alle competenze stabilite dallo Statuto e finora esercitate dallo Stato, demandando il compito di provvedere alla definizione delle modalità applicative del trasferimento ad un decreto dirigenziale del ministero dell'economia e finanze, adottato d'intesa con l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze; detta norma risulta diversa rispetto a quella già determinata dalla Commissione paritetica stessa in data 24 luglio 2005, che pure aveva avuto adesione dell'amministrazione statale competente e dall'amministrazione regionale, e tuttavia l'intervento normativo in questione può interpretarsi nel senso di una riaffermazione del diritto della Regione alla percezione dell'imposta sulla quota di reddito prodotta dagli stabilimenti e impianti siti nel territorio regionale, da imprese che abbiano la sede fuori dallo stesso;

ad oggi non si conosce ancora lo schema di provvedimento o la proposta ministeriale da valutare da parte regionale, ai fini dell'attuazione pratica dell'articolo 37 dello Statuto;

il criterio proposto, con immediatezza, dalla Regione, per procedere alla regionalizzazione del reddito di impresa (cioè ricorrere al meccanismo, stabilito per l'irap, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 446 del 1997), è lo stesso criterio applicato, per la ripartizione regionale del gettito irpeg, dal gruppo di esperti costituito presso il dipartimento per le

politiche fiscali, nel contesto della pubblicazione dal titolo «La regionalizzazione delle entrate erariali», datata ottobre 2003;

risulta apparire pretestuosa la richiesta rivolta dallo Stato alla Regione siciliana, nel mese di aprile 2006, con la quale è stato posto in evidenza che anche da parte della Regione si debbano avanzare proposte più puntuali rispetto a quelle formulate in senso generico con la nota del 6 dicembre 2005, dalle quali emergono le motivazioni della scelta adottata per l'attuazione dello stesso criterio legislativo, e che è stata esaminata l'opportunità di individuare meccanismi di calcolo che consentano di rendere ragionevolmente stabile nel tempo il gettito da attribuire alla Regione, considerata la variabilità del gettito ires e tenuto conto che simmetricamente dovranno essere trasferite alla stessa funzioni amministrative, i cui oneri hanno per natura carattere di stabilità; relativamente al trasferimento delle funzioni, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 145 del 2008, ha reso un'interpretazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, del tutto diversa da quella assunta dai rappresentanti ministeriali, espressamente affermando, al paragrafo 4.2 delle considerazioni in diritto, che il «criterio di simmetria», ivi previsto, «riguarda solo la specifica ipotesi di trasferimento, dallo Stato alla Regione delle funzioni di riscossione delle imposte in conseguenza della devoluzione di "quote di competenza fiscale dello Stato"» e non l'ipotesi del trasferimento di funzioni diverse da quelle della riscossione,

impegna il Governo

a provvedere al più presto alla definizione delle modalità applicative del trasferimento alla Regione siciliana delle quote di competenza fiscale spettanti ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, in attuazione dell'articolo 37 dello Statuto, affinché la Regione non venga privata di un'importante entrata che ad essa legittimamente spetterebbe, considerato che il reddito su cui è calcolata l'imposta è prodotto da società operanti con stabilimenti insediati nel suo territorio, sebbene aventi sede sociale in altra regione italiana.

(1-00115) «Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Vietti».

La Camera, premesso che:

la Corte costituzionale, con sentenza del 16 maggio 2008, n. 145, ha chiarito, con riferimento all'articolo 1, comma 661, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che in caso di trasferimento dallo Stato alla Regione della quota di gettito di imposta da attribuire agli stabilimenti ed impianti siti in Sicilia di imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione siciliana, sono trasferite «simmetricamente» solo le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta; tale interpretazione si era resa necessaria in quanto:

a) l'articolo 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recita: «Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota di reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota compete alla

Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima»;

b) il decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e

simmetrico trasferimento di competenze», prevede che: «in base all'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, le relative quote di competenza fiscale dello Stato sono trasferite alla Regione. Simmetricamente sono trasferite alla Regione competenze previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato»; il citato decreto legislativo prevedeva, inoltre, che «con decreto dirigenziale del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità applicative»; è all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge n. 2105, già approvato dal Senato della Repubblica, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», che ridisegna i rapporti finanziari Stato-regioni e che prevede, in particolare, all'articolo 25, il coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome per il loro concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e dei doveri da essi derivanti,

impegna il Governo

ad emanare in tempi brevi il decreto dirigenziale del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, previsto dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, avuto anche riguardo alle esigenze di coordinamento di cui al disegno di legge di delega al Governo in materia di federalismo fiscale.

(1-00116) «Messina, Leoluca Orlando, Scilipoti, Evangelisti».